



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 163 del 22/12/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 09 dicembre 2015, n. 2161

Cont. 563/15/CE. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari. D.M. / Regione Puglia- Sentenza n.1189 del 31/07/2015.

Assente il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue il V.P. Nunziante:

Con ricorso del 5 maggio 2015, iscritto al r.g. n. 603/2015, la Società D.M. proponeva ricorso per l'accertamento dell'obbligo di svincolare la polizza fideiussoria depositata a garanzia della realizzazione dell'impianto eolico di cui all'autorizzazione unica n. 114 del 2 maggio 2011 e per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento in ordine all'istanza di svincolo della suindicata polizza.

Il Dirigente del Servizio Energie Rinnovabili evidenziava l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo rappresentando che lo svincolo della polizza era stato comunque effettuato nel termine di legge.

Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, conferiva in data 12 giugno 2015, mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Tiziana Teresa Colelli, ratificato dalla Giunta.

Nel costituirsi in giudizio, con memoria depositata il 22 giugno 2015, la Regione Puglia deduceva che il Servizio Energie Rinnovabili, verificata la documentazione allegata all'istanza di svincolo ed in particolare il certificato di collaudo, si avvedeva tra le altre cose che nel certificato di collaudo statico depositato vi era il riferimento ad un progetto autorizzato dal Servizio Edilizia Sismica dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Foggia e non al progetto associato all'Autorizzazione Unica n. 114/2011, previa vidimazione dell'Ufficio Energia e Reti Energetiche, rispetto al quale il collaudatore ha l'obbligo di verificare la conformità delle opere realizzate; si faceva, altresì, rilevare che la nota con cui si chiedeva lo svincolo della polizza risultava firmata da un nuovo rappresentante legale, pur non essendo pervenute comunicazioni o certificazioni inerenti modifiche dell'assetto societario. La società, con nota del 3 aprile 2015, dava riscontro a tale richiesta di integrazione documentale, allegando una semplice dichiarazione sottoscritta dal tecnico-collaudatore, senza alcun documento di riconoscimento del tecnico stesso, nonché la visura camerale con l'indicazione aggiornata del nuovo rappresentante legale della stessa. La dichiarazione fornita, tuttavia, ne rivestiva la forma di dichiarazione sostituiva di atto notorio, come richiesto, ne un esplicito riferimento al progetto facente parte dell'Autorizzazione unica, ma solo un semplice riferimento al titolo autorizzativo. L'Amministrazione Regionale, quindi, con nota prot. n. 1691 del 10 aprile 2015, dava atto che lo svincolo della polizza sarebbe avvenuto al deposito della dichiarazione richiesta e cioè con la forma di dichiarazione sostituiva dell'atto notorio comprensiva di quanto specificato. La società, in riscontro, con nota del 17 aprile 2015, insisteva per lo svincolo della polizza ritenendo le richieste del Servizio Regionale pretestuose poiché per i precedenti atti di collaudo

depositati dalla società stessa ed afferenti ad altri impianti, si era ritenuto sufficiente un certificato di collaudo statico senza alcun esplicito riferimento all'autorizzazione unica. L'Ufficio Regionale, dunque, non poteva esimersi dallo svolgere i necessari approfondimenti istruttori sulle precedenti pratiche di svincolo delle polizze fideiussorie soffermandosi in particolare su n. 3 casi di impianti, proposti da società riconducibili allo stesso gruppo societario di D. M. Effettuate le verifiche, si giungeva comunque, per omogeneità dell'azione amministrativa, ad accettare il certificato di collaudo statico anche per il caso dell'odierna ricorrente, disponendo, con nota prot. n. 2179 del 14 maggio 2015 e nel rispetto del termine di legge, lo svincolo della polizza fideiussoria. La difesa regionale concludeva, pertanto, per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma evidenziava comunque l'infondatezza del ricorso con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese ed onorari di causa.

Con sentenza n.1189 depositata il 31 luglio 2015, il TAR Puglia - Sede di Bari - I Sezione - dichiarava la cessazione della materia del contendere, ma riconoscendo una soccombenza virtuale, sull'erroneo presupposto che "l'Amministrazione Regionale avrebbe dovuto concludere al massimo il procedimento entro il 4 maggio 2015" (non considerando la circostanza che la richiesta di integrazioni documentali sospende il decorso del termine di 30 giorni per evadere le istanze), condannava la Regione Puglia al pagamento delle spese processuali liquidate in €. 1.000,00.

Il Dirigente del Servizio Energie Rinnovabili, di intesa con l'Avvocatura Regionale, comunicava di ritenere erronea e non condivisibile la sentenza del TAR Bari n.1189/2015; tuttavia in considerazione del fatto che la questione sostanziale si era comunque definita, tant'è che con la ridetta sentenza è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, ed all'attualità il problema è limitato alla sola condanna alle spese di giudizio (€.1.000,00), poiché la proposizione dell'appello dinanzi al Consiglio di Stato si sarebbe rivelata molto dispendiosa e costosa in rapporto alla parvità della questione e comunque avrebbe comportato l'alea del giudizio, e perciò senza nessun effettivo beneficio per la Regione Puglia, solo ed esclusivamente per questi motivi non riteneva utile né opportuno proporre impugnazione avverso la sentenza in esame.

Tanto premesso, ritenendo condivisibile quanto comunicato dal Dirigente del Servizio Energie Rinnovabili, anche al fine di non correre l'alea del giudizio, si propone che la Giunta Regionale deliberi di non proporre appello avverso la sentenza n.1189 depositata il 31 luglio 2015 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari - I Sezione.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

La presente delibera non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il V. Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K e della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del V. Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di non proporre appello avverso la sentenza n.1189 depositata il 31 luglio 2015 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari - I Sezione- in oggetto, per tutte le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono espressamente richiamate;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo Dott. Antonio Nunziante
